



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Termini per impugnare mensili o annuali, computo

Per i *termini mensili o annuali* - fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - si osserva, a norma degli artt. 155 comma 2 c.p.c. e 2963 comma 4 c.c., il sistema della *computazione non ex numero* bensì *ex nominatione dierum*, nel senso che il decorso del tempo si ha indipendentemente dal numero di giorni compreso nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini. In tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame devono aggiungersi 46 giorni computati ex *numeratione dierum*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 comma 1 c.p.c. e 1 comma 1 della legge n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il 15 settembre di ciascun anno per effetto della sospensione feriale dei termini processuali nel periodo feriale. Nessuna rilevanza ha, ai fini del detto calcolo, la riduzione - ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 69 del 2009 - da un anno a sei mesi del termine per impugnare, atteso che il criterio di computo *ex nominatione dierum* vale anche per i termini mensili, e che è indubbio che, alla scadenza del termine di sei mesi, nel caso - quale quello di specie - in cui lo stesso termine sia stato sospeso per effetto della L. 742/1969, vanno - *ex numeratione dierum* - aggiunti i giorni di avvenuta sospensione.

NDR: in argomento Cass. 11226/16.

Tribunale di Milano, sentenza del 14.6.2021

...*omissis*...

Preliminarmente il Tribunale rileva la tempestività dell'appello proposto ed invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 11226/16), "Per i termini mensili o annuali - fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - si osserva, a norma degli artt. 155 comma 2 c.p.c. e 2963 comma 4 c.c., il sistema della computazione non ex numero" bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha indipendentemente dal numero di giorni compreso nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini. In tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 comma 1 c.p.c. e 1 comma 1 della legge n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il 15 settembre di ciascun anno per effetto della sospensione feriale dei termini processuali nel periodo feriale (....). Nessuna rilevanza ha, ai fini del detto calcolo, la riduzione - ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 69 del 2009 - da un anno a sei mesi del termine per impugnare, atteso che il criterio di computo ex nominatione dierum vale anche per i termini mensili, e che è indubbio che, alla scadenza del termine di sei mesi, nel caso - quale quello di specie - in cui lo stesso termine sia stato sospeso per effetto della L. 742/1969, vanno - ex numeratione dierum - aggiunti i giorni di avvenuta sospensione."

Ne consegue che, essendo stata la sentenza appellata -non notificata- pubblicata in data 31.7.17, ritualmente è stato proposto appello in data 5.3.18.

Occorre in primo luogo delineare il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale sussumere la fattispecie de qua.

Afferma, anzitutto, la Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 14712/07) che "il cosiddetto assegno di traenza è quello che una banca autorizza taluno a sottoscrivere - appunto per traenza - sulla banca stessa inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo o di altro eventuale soggetto indicato come beneficiario. La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono, evidentemente, l'esistenza presso la banca di una provvista (non importa se fornita all'origine dalla banca stessa o da terzi) di cui il traente potrà disporre in favore proprio o di altro eventuale beneficiario indicato come prenditore del titolo. Le peculiarità di tali titoli ed il fatto che - come sottolinea la difesa della ricorrente Antonveneta - essi possono di fatto assolvere ad una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca, non toglie che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario, avendone tutte le caratteristiche, ivi compresa sia la naturale attitudine ad esser trasferito mediante girata, sia la possibilità di limitare siffatta attitudine mediante l'apposizione sul titolo della clausola d'intrasferibilità. Il fatto poi che, a differenza dell'assegno di conto corrente, l'assegno di traenza non presupponga l'esistenza di una pregressa convenzione d'assegno, intercorrente tra la banca ed il proprio correntista, in forza della quale la banca è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal correntista entro i limiti della provvista, poco rileva ai fini che qui interessano. Anche l'emissione dell'assegno di traenza, infatti, necessariamente deve avere quale presupposto un rapporto contrattuale, ancorché privo delle caratteristiche di durata proprie del conto corrente bancario: rapporto che intercorre tra la banca e colui che ha fornito (o in favore del quale è stata fornita) la provvista, onde quest'ultimo è autorizzato dalla banca a darle disposizione di pagamento e quella accetta d'inviare l'assegno al soggetto che lo sottoscriverà per traenza. Alla circolazione ed al pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità, è dunque applicabile la disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile."

Afferma, altresì, la Suprema Corte (v. Cass. n. 9842/21) che "sul piano della struttura compositiva del documento, la descritta dinamica comporta che l'assegno di traenza è privo di firma di traenza

quando viene inoltrato dalla banca trattaria al suo beneficiario; tale firma verrà apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso. Fermato questo punto, è opportuno anche rimarcare - come, del resto, non ha mancato di fare già la sentenza qui impugnata - che la banca trattaria per sé «non possiede lo specimen di firma del beneficiario» (per la constatazione che l'assegno di traenza «non presuppone la pregressa esistenza di una convenzione di assegno» v. sempre la sentenza delle Sezioni Unite, n. 14712/2007).

Né, tanto meno, dispone di un simile strumento di verifica la banca negoziatrice.”

Rileva il Tribunale che nella prassi l'assegno di traenza è un assegno utilizzato per il pagamento o il rimborso di denaro in favore di un soggetto di cui non sono note le coordinate bancarie. I maggiori utilizzatori di questo strumento sono le aziende, gli enti pubblici e le società di assicurazione che, per evitare procedure lunghe e costose che dilaterrebbero i tempi necessari al trasferimento del denaro, possono far recapitare la somma dovuta direttamente al beneficiario. Il beneficiario appone due firme, una sul fronte e una sul retro dell'assegno. Il beneficiario del rimborso, dunque, in un assegno di traenza è anche colui che emette l'assegno. In effetti l'ente pubblico o la grande azienda debitrice fornisce alla banca i fondi necessari per pagare i singoli clienti che devono ottenere rimborsi.

Osserva, inoltre, il Tribunale che la presentazione all'incasso di un assegno di traenza da parte di persona diversa da quella dell'effettivo beneficiario avviene solitamente secondo due tipologie di condotte: nella prima ipotesi un soggetto, senza falsificare l'assegno di cui è venuto in possesso, appone la sua sottoscrizione sul medesimo dopo aver esibito documenti falsi di identificazione, cosicché non vi è alcun tipo di abrasione o alterazione o comunque correzione del documento che forma il titolo; è la fattispecie di cui si è occupata la Suprema Corte nella sentenza n. 9842/21.

Nella seconda ipotesi, invece, il soggetto che è venuto in possesso dell'assegno di traenza altera anche il nome del beneficiario apposto sul medesimo, oltre ad alterare i documenti che presenta per l'identificazione.

E' ovviamente residuale il caso in cui venga alterato il nome del beneficiario indicato sull'assegno per apporre il nome vero di chi lo presenta per l'incasso, senza falsificazione di documenti di identità.

Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 14712/07), la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

Sempre secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 12477/18), ai sensi dell'art. 43 comma 2 del R.D. n. 1736/33 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c. Ri. il Supremo Collegio (v. Cass. n. 17737/19) che, in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176 comma 2 c.c. e 43 comma 2 R.D. n. 1736/33, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa.

Inoltre, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 9769/2020), “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità,

costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.

Infine, la prova del danno, nel caso dell'assegno di traenza emesso dalla banca a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo il danno essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo (v. in tal senso Cass. n. 9769/2020, Cass. n. 30073/2020 e Cass. n. 20911/18). Passando alla disamina della fattispecie in esame, risulta che l'assegno di traenza de quo è stato falsificato mediante alterazione prima della presentazione all'incasso, poiché l'originario beneficiario era *omissis* (v. doc. n. 3 appellante), mentre l'assegno è stato posto all'incasso da tal *omissis* (v. doc. *omissis*).

Per quanto sopra detto, sono applicabili i principi della responsabilità contrattuale.

Sotto questo profilo, parte appellante ha assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato il titolo, cioè l'emissione dell'assegno di traenza, e allegato l'inadempimento della controparte circa il pagamento all'effettivo beneficiario (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01).

L'onere della prova liberatoria, gravante sulla convenuta, non è stato invece soddisfatto.

Se è ben vero che la banca o l'ufficio postale che funge da negoziatore non è tenuto a disporre di particolari macchinari, né il cassiere deve possedere particolari competenze tecniche o grafologiche, in ogni caso la prestazione richiesta nella fattispecie a parte appellata è di natura professionale -e quindi, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., la diligenza richiesta è quella derivante dalla natura dell'attività esercitata ovvero quella dell'accordo banchiere- e pertanto il cassiere è tenuto a controllare la regolarità del titolo con scrupolo e attenzione, anche mediante un esame tattile e in controluce, oltre che naturalmente visivo.

Tuttavia, nella fattispecie in esame l'appellata-tenuto conto che non si tratta di un mero caso di sostituzione di persona, ma proprio di alterazione del titolo, attesa la diversità tra l'originario beneficiario (*omissis*) e chi ha posto l'assegno all'incasso (*omissis*) - non ha prodotto in originale l'assegno de quo, così non fornendo al Tribunale la prova che non fossero percepibili dalla banca negoziatrice dati di alterazione dell'assegno.

Né la stessa ha dedotto - e provato- come sia arrivata ad identificare il cliente *omissis* sia al momento dell'incasso sia al momento in cui questi aveva aperto (v. doc. *omissis*) in data 31.10.2008 -e quindi solo pochi giorni prima- il conto *omissis*.

Invero, non ha prodotto copia dei documenti identificativi asseritamente forniti dal presentatore del titolo sia al momento all'incasso sia al momento dell'apertura del conto corrente; non è possibile, quindi, verificare di quale tipo e di quanti documenti si tratti ed è, inoltre, impossibile verificare l'esistenza o meno di segni evidenti di irregolarità o falsificazione del documento o dei documenti eventualmente raccolti dalla banca. Inoltre, nessun ulteriore controllo sull'identità del presentatore è stato dapprima allegato -e poi provato dall'appellata-, la quale ha così dimostrato di non conoscere il presentatore dell'assegno prima dell'apertura del conto corrente; né, d'altro canto, ha dedotto -e poi provato- che il conto corrente aperto dal sedicente *omissis* sia stato usato contestualmente per movimentazioni ulteriori e diverse rispetto all'incasso degli assegni, quali la domiciliazione di utenze o l'accredito di stipendi o pensioni.

Tali circostanze avrebbero dovuto indurre l'appellata ad adottare maggiori cautele, acquisendo ulteriori informazioni o ulteriore documentazione sia attraverso il sistema bancario sia mediante l'interpello dello stesso cliente.

Deve ritenersi, pertanto, che il pagamento compiuto dalla *omissis* s.p.a. ad un soggetto diverso rispetto al reale beneficiario del titolo sia stato realizzato per effetto della colposa identificazione

del soggetto che lo ha incassato, violando il parametro di diligenza richiesto ad un operatore professionale.

In difetto della necessaria prova liberatoria deve, quindi, essere affermata la responsabilità contrattuale della appellata.

La prova del danno, nel caso dell'assegno di traenza emesso dalla banca a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo il danno essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo.

Il danno consiste, quindi, nella distrazione della provvista che era stata destinata all'effettivo beneficiario dell'assegno de quo pari alla somma di euro 2.991,59.

Sussiste il concorso di colpa della compagnia assicuratrice ex art. 1227 comma 1 c.c. per aver spedito l'assegno senza aver utilizzato la posta assicurata o raccomandata ed invero a fronte dell'eccezione di parte appellata relativa alla spedizione del titolo tramite posta ordinaria, era onere di parte appellante provare di aver utilizzato un sistema più sicuro.

Il Tribunale ritiene, quindi, sulla base del citato insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 9769/2020), che nella fattispecie in esame tale condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice abbia certamente concorso ex art. 1227 comma 1 c.c. a cagionare il danno subito: cosicché il risarcimento alla medesima spettante va diminuito di una percentuale che il Tribunale, tenuto conto della colpa e delle conseguenze derivate, indica in quella del 30%.

Essendo fondato, l'appello avverso la sentenza n. 6935/17 pronunciata dal Giudice di pace di Milano va accolto e, in totale riforma della predetta sentenza, l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno subito, dell'importo di euro 1.994,39, così determinato: euro 2.991,59 – 30%, pari ad euro 997,20.

Spettano, inoltre, all'appellante gli interessi in misura legale su tale somma dalla domanda al saldo; non spetta la rivalutazione monetaria, essendo stato il maggior danno dedotto solo in via del tutto generica.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellata va condannata a rimborsare all'appellante, in riferimento ai due gradi di giudizio, le spese come liquidate in dispositivo, tenuto conto della soccombenza parziale.

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 6935/17 pronunciata dal Giudice di pace di Milano depositata in data 31.7.17, condanna *omissis* s.p.a. a pagare alla società *omissis* s.p.a. la somma di euro 1.994,39, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna *omissis* s.p.a. a rimborsare alla società *omissis* s.p.a. le spese di giudizio che si liquidano con riferimento al giudizio di primo grado nella somma complessiva di euro 995,00, di cui euro 870,00 per compenso ed euro 125,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge, ed inoltre con riferimento al presente giudizio nella somma complessiva di euro 1.794,00, di cui euro 1.620,00 per compenso ed euro 174,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

